

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56

Categoria I Classe IX

OGGETTO: Ricorsi promossi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in materia di IMU anni di imposta 2013-2014-2015 e 2018 e TARSU: costituzione in giudizio del Comune di Grumo Nevano.

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di **giugno** alle ore **15,30** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

| componenti | P | A | Componenti | P | A |
|---|---|---|--------------------------|---|---|
| 1. Gaetano Di Bernardo – SINDACO | X | | 4. Angela Arsentì | X | |
| 2. Giuseppe Landolfo | X | | 5. Sara Pacilio | X | |
| 3. Ludovico Serra | X | | 6. Angela Lamanna | X | |

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Avv. **GAETANO DI BERNARDO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vicesegretario comunale dott. **DOMENICO DE BIASE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Contenzioso dott.ssa Angela Lamanna

Ricorsi promossi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in materia di IMU anni di imposta 2013-2014-2015 e 2018 e TARSU: costituzione in giudizio del Comune di Grumo Nevano.

Preso atto:

della richiesta di nomina di un legale, intervenuta con nota prot. 5424 del 6.5.2022 del responsabile settore Finanziario – ufficio tributi, per alcune pratiche relative al contenzioso tributario;

della nota prot. 5606 del 11.5.2022 con la quale il responsabile ad interim del servizio contenzioso ha chiesto al citato responsabile richiedente, di predisporre apposita relazione istruttoria, prodromica alla proposta di delibera di costituzione in giudizio, per ciascuna delle pratiche nella nota stessa solo genericamente richiamate e pertanto da indicare precisamente, anche al fine di rispettare i termini prefissati nelle stesse e non creare danno all'ente;

della nota prot. n. 6710 in data 07/06/2022 con la quale il responsabile settore Finanziario – ufficio tributi ha trasmesso relazione istruttoria e i relativi fascicoli contenenti gli atti prodromici per la predisposizione di apposita delibera di costituzione in giudizio per n. 4 (come indicato in precedenza dalla nota n. 5424 del 06/05/2022) + 2 nuovi ricorsi, tutti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, di seguito indicati:

n. prot. 4214 del 05/04/2022 presentati dal contribuente (...omissis...) materia: Tarsu;

n. prot. 4502 del 12/04/2022 presentati dal contribuente (...omissis...) materia: Imu 2015;

n. prot. 5015 del 28/04/2022 presentati dal contribuente (...omissis...) materia: Tarsu;

n. prot. 5050 del 28/04/2022 presentati dal contribuente (...omissis...) materia: Imu 2013 e Imu 2014;

n. prot. 6139 del 24/05/2022 presentati dal contribuente (...omissis...) materia: Imu 2018;

n. prot. 6099 del 24/05/2022 presentati dal contribuente (...omissis...) materia: Imu 2013 e Imu 2014;

Considerato che l'ente locale nei cui confronti sia stato proposto un ricorso in materia di tributi locali sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento e quindi, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, mediante il Sindaco;

Preso atto che, a seguito di modifica dell'art. 11, c. 3, D.Lgs.n.546/92, con L.n.88 del 31/05/2005, la competenza a resistere in giudizio, per conto dell'ente locale, è stata riconosciuta, oltre che al rappresentante legale dell'Amministrazione, anche al dirigente dell'Ufficio tributi, o, in caso di ente locale privo di figure dirigenziali, al titolare di posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio tributi (cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 8532 del 27 marzo 2019; sentenza n. 577/2017; n. 3662/2015; n. 19445/15, n. 14637/07, n. 6727/07; n. 18419 del 16/09/2005; n. 139 del 09/01/2004 e n. 181 del 10/01/2004). È lasciata all'autonomia degli Enti locali la scelta circa l'organo cui compete la rappresentanza in giudizio, che può essere il rappresentante legale o il dirigente. Pertanto, il Comune nell'esercizio dei poteri statutari può — nell'ambito dei settori di competenza — affidare direttamente la rappresentanza a stare in giudizio ad esponenti apicali della struttura burocratica amministrativa. Rientra, inoltre, nel potere strettamente gestionale la competenza in merito all'assegnazione all'esterno dell'incarico di difesa in giudizio dell'Ente. Il conferimento al difensore della procura nelle liti attive e passive è, dunque, un'esplicazione della rappresentanza processuale che è riconosciuta in capo al rappresentante legale dell'Ente, a differenza della rappresentanza sostanziale riconosciuta in capo ai dirigenti dall'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000. Tutto ciò salvo il caso in cui lo statuto o il regolamento dell'Ente, solo nel caso in cui lo statuto contenga un espresso rinvio in materia alla normativa regolamentare, affidi la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti nell'ambito dei rispettivi settori di competenza (Cassazione sentenza n. 27579/2018). Se non esiste una disposizione statutaria in tal senso, la rappresentanza processuale dell'Ente spetta al sindaco il quale, in ogni caso, può conferire a mezzo delega al dirigente del settore tributi la rappresentanza processuale dell'Ente con facoltà di rilasciare procura alle liti al difensore tecnico, a seguito di una mera valutazione tecnica circa l'opportunità della lite.

Visto lo Statuto Comunale ove è previsto che la rappresentanza legale e processuale spetta al Sindaco e che il Sindaco non ha, allo stato, rilasciato apposita procura alle liti al responsabile settore tributi nelle controversie in oggetto;

Attesa l'opportunità di costituirsi in giudizio per far valere innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli le ragioni del Comune e dimostrare l'infondatezza in diritto ed in fatto delle doglianze esposte nei ricorsi così come rappresentato con relazione del servizio tributi sopra citate, procedendo alla nomina, di competenza del responsabile del Servizio Contenzioso, di un legale esterno;

Ritenuto pertanto di presentare le proprie controdeduzioni alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli essendo interesse dell'Ente tutelare le proprie ragioni avverso i ricorsi in oggetto, tenuto conto che l'Ente titolare del tributo non può rinunciare alla propria pretesa impositiva, affidando la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione ad un legale esterno;

Preso atto che:

l'Ente non dispone di servizio di Advocatura interna dotato delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in sede processuale, per cui si rende necessario il ricorso a legale esterno;

è necessario autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, ai sensi dello Statuto Comunale attualmente vigente e che il Sindaco conferirà specifica procura al legale incaricato.

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 546/92 l'Ente locale nei confronti del quale è stato proposto ricorso si costituisce in giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui è stato notificato, consegnato, ricevuto a mezzo servizio postale; la costituzione della parte resistente (il Comune) è fatta mediante deposito presso la segreteria della Commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art.48 del D. Lgs 267/2000 e dello Statuto Comunale vigente;

Visto il D. Lgs 267/2000 e, in particolare, l'art. 48;

Visti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del servizio contenzioso e del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 primo comma e 147 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato:

PROPONE

Di considerare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Di resistere nei seguenti ricorsi promossi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli:

n. prot. 4214 del 05/04/2022 presentato dal contribuente (...omissis...) materia: Tarsu;

n. prot. 4502 del 12/04/2022 presentato dal contribuente (...omissis...) materia: Imu 2015;

n. prot. 5015 del 28/04/2022 presentato dal contribuente (...omissis...) materia: Tarsu;

n. prot. 5050 del 28/04/2022 presentato dal contribuente (...omissis...) materia: Imu 2013 e Imu 2014;

n. prot. 6139 del 24/05/2022 presentato dal contribuente (...omissis...) materia: Imu 2018;

n. prot. 6099 del 24/05/2022 presentato dal contribuente (...omissis...) materia: Imu 2013 e Imu 2014;

Di costituirsi in giudizio per far valere innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli le ragioni del Comune e dimostrare l'infondatezza in diritto ed in fatto delle doglianze esposte nei suddetti ricorsi, così come rappresentato con relazione del servizio tributi sopra citate, procedendo alla nomina, di competenza del responsabile del Servizio Contenzioso, di un legale esterno;

Di autorizzare il Sindaco, a resistere in giudizio nelle controversie di cui in premessa, affidando la difesa e rappresentanza in giudizio ad un legale esterno, conferendo al medesimo ogni potere e facoltà di legge e di mandato, estendendo l'autorizzazione in ogni fase e grado del giudizio, con ogni più ampia facoltà comprese quelle di proporre motivi aggiuntivi, conciliare e compiere qualsiasi atto necessario per il buon esito della procedura ivi compresa la mediazione;

Di demandare al Responsabile del servizio Contenzioso, l'adozione degli atti gestionali conseguenziali necessari all'attuazione dell'indirizzo così assunto;

Di dare atto che per l'unico incarico relativo a tutti i ricorsi sopra indicati sarà corrisposto, al legale incaricato, l'importo complessivo di € 1.200,00 + IVA e c.p.a. che sarà imputato, con successiva determinazione, al cap. 35.00 del PEG 2022/2024 in corso di formazione.

Presos. 9945/2022
cap. 35000

L'Assessore al Contenzioso

Dott.ssa Angela Lamanna

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addi 9/6/2022

Il responsabile del servizio

Dott.ssa Fabiana Lucadamo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addi 9.06.2022

Il responsabile del settore finanziario

Dott. Domenico De Biase

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Domenico De Biase

PER COPIA CONFORME: 17/06/2022

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

dott. Domenico De Biase



Il sottoscritto Vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/06/2022

[] viene comunicata con lettera prot. n. 7157 in data 17/06/2022 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/06/2022

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Domenico De Biase